

ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, S.C.R. PIEMONTE S.p.A., AGENZIA DELLA
MOBILITA' PIEMONTESE E IL COMUNE DI VENARIA REALE
PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO SOSTITUTIVO TRATTA VENARIA-
TORINO DELLA LINEA SFMA

TRA

REGIONE PIEMONTE, rappresentata da _____, in qualità di _____;
S.C.R. Piemonte spa, rappresentata da _____, in qualità di _____;
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE, rappresentata da _____, in qualità di _____;
COMUNE DI VENARIA REALE, rappresentato da _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 20-4223 del 30.07.2012, ha assegnato alla Società di Committenza Regionale S.C.R. S.p.A. l'intervento relativo alla "Realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo";

in data 6 agosto 2013 Regione Piemonte e S.C.R. S.p.A. hanno sottoscritto apposita Convenzione (Rep n.340/2013, poi modificata dalla successiva Convenzione Rep. n.234/2017) per la regolamentazione dei rapporti tra Regione e S.C.R. S.p.A. finalizzati all'attuazione dell'intervento di cui al punto precedente approvato dal CIPE con Deliberazione n. 101 del 26/10/ 2012;

il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014;

in data 14 maggio 2019 la Cabina di regia si è espressa in favore di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020;

con delibera CIPE n.28/2019 la dotazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 è stata integrata per complessivi 34,6ml€. La deliberazione destina all'Asse tematico B «Interventi nel settore ferroviario» complessivi € 6.000.000,00, per fare fronte agli eventi sopravvenuti nel corso dei lavori della interconnessione tra linea ferroviaria Torino- Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo, tra cui l'interruzione del servizio ferroviario e la conseguente necessità di attivare servizi sostitutivi;

nell'ambito dei lavori relativi all'Interconnessione ferroviaria Torino-Ceres con la rete RFI, causa interferenze dei lavori con la galleria ferroviaria, deve essere sospeso il servizio ferroviario della linea SFMA nella tratta Venaria Reale-Torino Dora;

la sospensione dell'esercizio ferroviario tra Venaria Reale e Torino è prevista a partire da agosto 2020 fino al termine dei lavori dell'interconnessione e all'apertura al servizio del nuovo collegamento con la rete RFI prevista per dicembre 2022 (per una durata complessiva dell'interruzione di 29 mesi);

nell'ambito della stazione di Venaria Reale sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo Movicentro, la cui conclusione è prevista per la fine del 2020.

per sopperire alla mancanza del servizio ferroviario è necessario attivare un servizio sostitutivo automobilistico, rivolto agli utenti del servizio ferroviario sospeso, attraverso l'utilizzo dei Contratti di servizio di trasporto pubblico locale già attivi nello specifico ambito territoriale.

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, istituita ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2000 così come modificato dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1, ha assunto tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico

locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto il Decreto legislativo n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la Legge regionale n. 1/2000 e s.m.i.;

vista la deliberazione CIPE n.101 del 26/10/2012

vista la deliberazione CIPE n.28 del 20/05/2019

visto l’art. 15 della Legge 241/1990

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Richiamo alle premesse

Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

Art. 2 – Finalità e contenuti

Per consentire i lavori di realizzazione dell’interconnessione della linea Torino-Ceres con il passante ferroviario, ovvero il collegamento della linea storica alla rete RFI, si rende necessario arretrare il servizio ferroviario SFMA, che non servirà più le fermate di Rigola, Madonna di Campagna e Dora GTT, alla stazione di Venaria Reale.

In conseguenza alla sospensione del servizio ferroviario della linea ferroviaria Torino-Ceres alla stazione di Venaria Reale, è oggetto del presente Accordo l’attività volta all’implementazione del servizio di trasporto pubblico sostitutivo del servizio ferroviario della linea SFMA. Gli utenti non più serviti dal treno potranno contare su un servizio automobilistico TPL sostitutivo a far data dal 25/08/2020 e fino a dicembre 2022.

Art. 3 - Durata dell’Accordo

L’Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione e impegna le Parti contraenti sino alla ripresa del servizio ferroviario in seguito all’attivazione dell’intervento “Nodo ferroviario di Torino, collegamento della Ferrovia Torino – Ceres con la Rete RFI – Passante ferroviario”, ovvero alla messa in esercizio della ferrovia Torino-Ceres nell’intera tratta Torino-Ceres e fino al dicembre 2022.

Art. 4 – Costo del servizio - Copertura finanziaria

Secondo le valutazioni condotte da G.T.T. S.p.A., attuale gestore del servizio ferroviario sulla linea SFMA, e contenute nel documento “INTERCONNESSIONE SFMA SUL PASSANTE SERVIZIO SOSTITUTIVO FERROVIARIO VENARIA – PORTA SUSA” del 17/01/2019 (agli atti del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture), allegato al presente Atto (Allegato 1), il costo operativo del servizio sostitutivo, calcolati in base ai valori del Contratto di servizio per la mobilità urbana e suburbana fra Agenzia della mobilità e GTT spa, è pari a circa 973.000,00 €/anno (oltre iva 10%).

La copertura finanziaria dell’attività in oggetto è assicurata dalle fonti FSC 2014-2020 di cui alla Deliberazione CIPE 28/2019 per un massimo di € 3.000.000,00 (iva compresa).

Ai fini dell’erogazione del finanziamento la Regione, S.C.R. Piemonte S.p.A. ed A.M.P. si impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi coerenti con la Convenzione che verrà stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte ed SCR Piemonte S.p.A.. Tale Convenzione disciplinerà le modalità per l’erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Infrastrutture - Addendum 2019 (del. n.28/2019), come disposto dalla deliberazione CIPE n.54/2016.

Art. 5 - Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte destina a S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento “Nodo ferroviario di Torino, collegamento della Ferrovia Torino – Ceres con la Rete RFI – Passante ferroviario” la somma pari a euro 3.000.000,00 (IVA e oneri fiscali compresi) per il perfezionamento delle attività oggetto del presente Accordo.

Il corrispettivo di cui al punto precedente verrà erogato dalla Regione Piemonte ad S.C.R Piemonte S.p.A. secondo le disposizioni della Convenzione di cui all'art.4.

La Regione si impegna a predisporre gli specifici atti negoziali di cui all'art. 4 entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 6 - Impegni di S.C.R. Piemonte S.p.A.

S.C.R. Piemonte S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento "Nodo ferroviario di Torino, collegamento della Ferrovia Torino – Ceres con la Rete RFI – Passante ferroviario", ai fini del presente Accordo, viene identificato quale referente del servizio ferroviario sostitutivo nei confronti di A.M.P.

S.C.R. Piemonte S.p.A. si impegna a trasferire ad A.M.P. quanto questa riconoscerà per le compensazioni degli obblighi di servizio previste dal Contratto di servizio per l'attivazione dei servizi di tpl sostitutivi al servizio ferroviario nel limite massimo di € 3.000.000,00 (o.f.i.)

S.C.R. Piemonte S.p.A. trasferirà le dette somme secondo le disposizioni degli accordi attuativi che discenderanno dalla Convenzione, di cui all'art.4.

Art. 7 - Impegni dell'Agenzia per la mobilità Piemontese

Nell'ambito delle competenze proprie e per quanto definito dagli atti negoziali di cui all'art 4. ed art. 5 suddetti, l'Agenzia, si impegna a programmare e gestire il servizio sostitutivo coordinando i servizi di trasporto pubblico su gomma in relazione a quelli su ferro, implementando le componenti che si renderanno necessarie.

L'Agenzia coordinerà gli interventi di modifica e potenziamento dei servizi su gomma con il Comune di Venaria Reale e con gli altri comuni interessati e fornirà un rendiconto del servizio effettuato.

A seguito dell'avvio del servizio sostitutivo, nelle more dell'ottenimento dei trasferimenti da parte di S.C.R., l'Agenzia anticipa il pagamento delle relative compensazioni degli obblighi di servizio per un periodo massimo di 6 mesi dall'avvio del servizio sostitutivo.

Art. 8- Impegni della Città di Venaria Reale

La Città di Venaria Reale si impegna a rendere disponibili, a titolo gratuito, le aree di capolinea presso la stazione ferroviaria di Venaria per lo stazionamento dei mezzi che l'Agenzia intenderà programmare.

In considerazione della presenza del cantiere del Movicentro presso la stazione di Venaria, in prima definizione gli stalli dei mezzi verranno predisposti secondo gli spazi individuati nella planimetria allegata (Allegato 2).

Art. 9- Monitoraggio e Variazioni

Il dimensionamento del servizio, nel periodo di validità del presente Accordo, verrà regolato secondo il monitoraggio del servizio, le esigenze manifestate da parte degli utenti ed i carichi di utenza del servizio SFMA che si realizzeranno, a cura dell'AMP.

I sottoscrittori del presente Accordo avvieranno periodici incontri di monitoraggio per attivare le varianti che si renderanno necessarie.

Art. 10- Economie

Le eventuali economie delle risorse assegnate derivanti dall'attuazione del servizio restano comunque nella disponibilità di S.C.R. Piemonte S.p.A. e verranno utilizzate per interventi rientranti nella realizzazione del "Nodo ferroviario di Torino, collegamento della Ferrovia Torino – Ceres con la Rete RFI – Passante ferroviario".

Maggiori costi verranno coperti con fonti finanziarie da definirsi.

Art. 11- Modifiche dell'Accordo

L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 12- Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

La mancata osservazione degli obblighi, di cui agli articoli precedenti, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

Art. 13- Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo non sospenderanno l'esecuzione dello stesso.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 - PTPCT e Codice Etico di comportamento

Gli Parti dichiarano di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento, adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetti all'obbligo di rispettare e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute e astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte di taluna delle parti degli obblighi di cui sopra sarà considerata grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà le parti non inadempienti a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali che potranno essere effettuati con riferimento alle attività oggetto della presente Atto, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa nazionale in materia, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della medesima.

Art. 16 - Formazione e sottoscrizione

Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 241/90 con firma digitale, pena la nullità dell'accordo stesso

Art. 17 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa vigente ed agli atti interni adottati dalle parti nella materia in oggetto.

Per la Regione Piemonte

_____ (_____)

(firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Per SCR Piemonte spa

_____ (_____)

(firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

_____ (_____)

(firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Per la Città di Venaria Reale

_____ (_____)

(firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n. 82/2005 e s.m.i)